



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

---

## Determinazione

---

Proposta nr. 65 del 05/05/2020

### **Determinazione nr. 283 del 05/05/2020**

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

---

OGGETTO: **CIG. ZD22CE18B9. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARAZIONE SOLLEVATORI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2020. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l'altro, delle funzioni di Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione Territorio all'arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza;

**RICHIAMATO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" che prevede, nel caso di attrezzature quali anche i carrelli elevatori semoventi, sia prevista una regolare manutenzione programmata e la compilazione del libretto di verifica con l'attestazione dei controlli trimestrali ed annuali previsti dalla suddetta normativa e che tali adempimenti debbano essere svolti da ditte specializzate ad operare su tale tipologia di attrezzature;

**DATO ATTO CHE** l'affidamento del servizio riguardante gli adempimenti di cui sopra è condizione essenziale per l'utilizzo dei suddetti carrelli elevatori semoventi;

**CONSIDERATO** che il comune di Cervignano del Friuli è proprietario dei seguenti carrelli elevatori elettrici:

--- n.1 carrello elevatore elettrico marca ROBUSTUS modello SE 1,5 – matricola 43964 in dotazione al personale operaio addetto alle manutenzioni;

--- n.1 carrello elevatore NOVAMACH mod. N1232P – matricola 12081617-5/007 in dotazione al Gruppo comunale volontari di protezione civile;

**DATO ATTO CHE** necessita provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione programmata e di riparazione dei carrelli elevatori in parola per l'anno in corso, al fine di assicurare l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature in parola;

**ESPERITA** preventiva indagine di mercato e rilevato, sulla base delle esigenze verificatesi negli anni precedenti, che l'importo stimato del servizio sopra descritto è inferiore a € 5.000,00, oltre all'IVA di legge;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e sue s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 36, comma 1, che precisa: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50";
- l'art. 37, comma 1, che stabilisce che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";
- l'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: " 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) [omissis];

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)";

**VISTO** l'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l'art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;

**VISTO** l'art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;

**VISTO**, altresì, l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente

gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)” come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone, fra l'altro, che le amministrazioni locali, tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

**VISTO** l'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296/2006 sopra richiamata, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) laddove dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche locali, ed altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**DATO ATTO** che il valore del servizio da acquisirsi risulta inferiore a 5.000 euro e, pertanto, ai sensi del vigente, rientrando fra le spese di modico valore si può procedere all'acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**PRESO ATTO** che di seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 2015 per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro da parte dei Comuni non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;

**VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti, il contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell'utilità ricevuta;

**RICHIESTO** a tal fine debito preventivo di spesa alla società SACER ULIANA LUCIANO S.r.l. con sede in Via G. Fontanini, 9 – ZIU Lauzacco – 33050 Pavia di Udine – c.f./P.IVA 01630610309, già fornitrice del carrello elevatore NOVAMACH mod. N1232/P – matricola 12081617-5/007, società in possesso dei requisiti tecnici e professionali indispensabili per l'effettuazione dei controlli previsti;

**VISTO** il preventivo di spesa n. MP.34.20.0 del 30/01/2020 presentato dalla società interpellata, che espone, fra l'altro, i seguenti prezzi unitari, IVA esclusa, ritenuti congrui:

- a) tariffa per manutenzione programmata n.1 carrello elevatore elettrico marca ROBUSTUS modello SE 1,5 – matricola 43964 in dotazione al personale operaio addetto alle manutenzioni: € 240,00.=
- b) tariffa per manutenzione programmata n.1 carrello elevatore NOVAMACH mod. N1232P – matricola 12081617-5/007 in dotazione al Gruppo comunale volontari di protezione civile: € 200,00.=

- c) tariffe orarie su chiamata, IVA esclusa, per interventi di manutenzione prestati al di fuori degli interventi di manutenzione programmata:
- manodopera: € 42,00./ora
  - trasferta per un tecnico, a vacanza: € 50,00.=
  - trasferta per due tecnici, a vacanza: € 80,00.=
- d) tariffa per sollevatore sostitutivo in casi di interventi di riparazione superiori a 72 ore, IVA esclusa, escluso oneri per trasporto: € 150,00.=

**DATO ATTO** che per il servizio in parola:

- viene stimata la spesa complessiva di € 2.622,95.= oltre all'IVA di legge, di cui € 440,00.= per manutenzioni programmate ed € 2.182,95.= quale importo forfetario per riparazioni e/o eventuali altri interventi manutentivi non compresi nel contratto di manutenzione programmata dei carrelli elevatori di proprietà comunale per l'anno in corso;
- si rende necessaria la spesa complessiva di € 3.200,00.= (di cui € 2.622,95.= imponibile + € 577,05.= IVA 22% su imponibile);

**RITENUTO**, per quanto sopra di procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla società più sopra individuata;

**RITENUTO** di provvedere in merito.

**DATO ATTO** che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

**VISTO** l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**DATO ATTO** che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

**VISTO** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

**VERIFICATO**, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

### DETERMINA

- DI AFFIDARE direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016**, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, alla società **SACER ULIANA LUCIANO S.r.l.** con sede in Via G. Fontanini, 9 – ZIU Lauzacco – 33050 Pavia di Udine – c.f./P.IVA 01630610309, il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARAZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2020", per una spesa complessiva presunta stimata in € 3.200,00.= (di cui € 2.622,95.= imponibile + € 577,05.= IVA 22% su imponibile), accettando il preventivo di spesa a prezzi unitari n. MP.34.20.0 del 30/01/2020;
- DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa in conto corrente di cui trattasi è il seguente: fondi propri anno corrente;
- DI PROCEDERE a IMPEGNARE** la spesa di relativa al servizio sopra incaricato per gli importi e con le modalità indicate nella seguente tabella:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Imputazione contabile a Bilancio	Bilancio di rif.
3.200,00.=	01061.03.101366000 - Spese per contratti manutenzione carrelli elevatori.	2020

Soggetto / Sede legale:	<b>SACER ULIANA LUCIANO S.r.l.</b> con sede in Via G. Fontanini, 9 – ZIU Lauzacco – 33050 Pavia di Udine –,
Codice fisc. /P.I.:	c.f./P.IVA 01630610309
CIG:	<b>ZD22CE18B9</b>

- DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

<b>SPESA - CAP.: 101366000</b>				
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2020	<b>3.200,00.=</b>	2020	<b>3.200,00.=</b>
TOTALE:		<b>3.200,00.=</b>	TOTALE:	<b>3.200,00.=</b>

- DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

6. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa ricorrente;
7. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
9. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
10. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
11. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
13. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

---

Cervignano del Friuli, 05/05/2020

Il Responsabile del Settore  
- Luca Bianco -